



PARERE MOTIVATO
n.143 del 7 Settembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante 1 al Piano degli Interventi. Comune di Baone.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 370801;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Baone con nota prot. n. 1782 del 20.03.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 129774 del 30.03.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 1 al piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.165103 del 27.04.17 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.5192 del 27.04.17 assunto al prot. reg. al n.166108 del 28.04.17 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- Parere n.197660 del 19.05.17 della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto;
- Parere n.1549 del 18.05.17 assunto al prot. reg. al n.196211 del 18.05.17 del Distretto Alpi Orientali;
- Parere n.1021 del 10.08.17 assunto al prot. reg. al n.346333 del 10.08.17 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.182/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 settembre 2017, in base alla quale si evince che la variante in parola costituisce il quadro di riferimento per le seguenti azioni:

- Individuazione di 4 aree di trasformazione:
 - Area "Bovo" - Valle San Giorgio;
 - Area "Ex Guaber";
 - Area "Laghetti";
 - Area "Lorenzin".
- Stralcio della potenzialità edificatoria di 7 aree ("Varianti Verdi").
- Individuazione di 6 edifici non funzionali alla conduzione del fondo, per i quali il P.I. ammette il cambio di destinazione d'uso a residenziale.
- Riconferma di 7 ambiti a destinazione residenziale non attuati del PRG vigente.

L'area di trasformazione "Bovo" è ubicata in contiguità al tessuto consolidato esistente e ricade, in base al PAT, in parte in area ad urbanizzazione consolidata e in parte in area di urbanizzazione programmata, completamente all'interno del perimetro delle Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei.

L'area di trasformazione "Ex Guaber" interessa invece un'area già edificata in stato di degrado, classificata dal PAT come "area di riqualificazione e riconversione" (ricadente anch'essa all'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale), per la quale il P.I. propone un intervento di rigenerazione urbana.

Anche l'area di trasformazione "Lorenzin" risulta già urbanizzata in quanto è interessata da una struttura produttiva-artigianale in attività ma semi-abbandonata ed in stato di degrado. Classificata da PAT come "Area di riqualificazione e riconversione", il PI ne prevede la riqualificazione e la



conversione a destinazione residenziale, tenuto conto della vicinanza dell'ambito al centro abitato di Baone. Il PI individua inoltre un lotto contiguo che verrà destinato alla realizzazione di uno spazio pubblico a destinazione sportiva.

L'area di trasformazione "Laghetti" interessa un'area di interesse dal punto di vista paesaggistico ed architettonico; la proposta di intervento del PI prevede il riuso dell'ex cava (Lago Azzurro) a fini ricettivi e ricreativi inserendo un numero contenuto di cottages in legno (8) per la pratica della pesca sportiva.

Le aree non attuate del PRG vigente si inseriscono in un contesto urbanizzato, mentre sia per quanto concerne la riconversione a destinazione d'uso residenziale degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, sia per quanto concerne gli edifici per i quali il Piano prevede un ampliamento, l'incremento del volume è tale da ritenere gli effetti non significativi. Per l'edificio n. 3 in Via Correre, data la vicinanza dell'edificio all'habitat di interesse comunitario 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)", la scheda prescrive che l'ampliamento dell'edificio e le aree di cantiere non dovranno interessare l'habitat la cui perimetrazione è stata approvata con DGR 2816/09.

Nel rapporto ambientale preliminare sono stati esaminati gli effetti della variante secondo i criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi indicati dall'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ciò considerato, si ritiene che la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Baone, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 1 al piano degli interventi del Comune di Baone, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate. Si richiama in particolar modo la prescrizione indicata nel parere della Direzione Difesa del Suolo (Prot. n. 197660 del 19.05.2017) che riguarda l'area denominata "Laghetti". In base al citato parere, tale area ricade parzialmente nella zona soggetta a bonifica per sollevamento, quindi a scolo meccanico, classificata a pericolosità moderata P1, disciplinata dagli art. 10 e 13 delle NdA del PAI. Tale classificazione è dovuta all'eventualità che si verificano anomalie o arresti accidentali delle idrovore che potrebbero



causare temporanei allagamenti. Conseguentemente si ritiene opportuno che, in presenza di impianti tecnologici, nella fase di progettazione si debbano prevedere ed adottare adeguate misure di protezione degli stessi, finalizzate ad impedire o limitare i danni determinati da tali evenienze.

- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

prima dell'approvazione del Piano,

1. di trasmettere lo studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014;
2. di trasmettere la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);
3. di trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
4. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato;
5. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo involuppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;

in sede di attuazione del Piano,

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Gladiolus palustris*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e



unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005, 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

(firma)

Il presente parere si compone di 5 pagine